



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Regolamento per il conferimento di borse di studio e di ricerca

Versione 1.0

DELIBERAZIONE N. NUMERO ADOTTATA IN DATA GIORNO

Sommario

Art. 1 – Definizione, finalità e scopo.....	3
Art. 2 – Destinatari delle borse.....	3
Art. 3 – Attivazione e domanda delle borse	4
Art. 4 – Il finanziamento delle borse	4
Art. 5 – Bando di concorso	5
Art. 6 - Durata e compensi delle borse.....	5
Art. 7 - Rinnovabilità.....	6
Art. 8 - Requisiti generali di ammissione	6
Art. 9 - Domanda di ammissione al concorso.....	7
Art. 10 – Nomina della commissione esaminatrice.....	7
Art. 11 – Criteri di valutazione.....	8
Art. 12 – Colloquio e graduatoria	8
Art. 13 - Attribuzione della borsa di studio	9
Art. 14 - Inizio attività	10
Art. 15 - Incompatibilità.....	10
Art. 16 - Proprietà intellettuale e riservatezza	10
Art. 17 - Svolgimento dell'attività.....	11
Art. 18 – Partecipazione a Congressi, Convegni etc.	12
Art. 19 - Assegno di studio.....	12
Art. 20 - Assicurazione	13
Art. 21 - Sospensione, rinuncia e decadenza.....	13
Art. 22 - Gravidanza	13
Art. 23 - Recesso	14
Art. 24 – Controversie	14
Art. 25 - Norme finali e transitorie	14
Legenda abbreviazioni.....	16
MODELLO DI PROPOSTA PER ISTITUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO	17

Art. 1 – Definizione, finalità e scopo

L'ASST Papa Giovanni XXIII con il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di studio finalizzate al proseguimento ed al completamento della formazione dei giovani laureati e/o specializzati nell'ambito delle attività tipiche della ASST e dei progetti di ricerca sotto la supervisione del dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto.

La borsa di studio non costituisce rapporto di impiego dipendente né pubblico né privato e scade con lo spirare del termine fissato. La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini giuridici ed economici di carriera, né a riconoscimenti di anzianità (o automatici) ai fini previdenziali.

Le borse di studio sono assegnate per lo svolgimento di progetti aziendali finanziati con risorse finalizzate e/o contributi di istituzioni nazionali o comunitarie, di Istituti di Ricerca, dalla Regione Lombardia, di aziende farmaceutiche o chimiche, di fondazioni o associazioni, nonché da donazioni di privati cittadini.

Art. 2 – Destinatari delle borse

Le borse di studio sono riservate ai cittadini italiani o stranieri, con regolare permesso di soggiorno, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio, conseguiti da non più di quattro anni, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al bando di selezione:

- Laurea Triennale;
- Laurea Magistrale / Specialistica;
- Laurea ante D.M. 509/1999;
- Diploma di specialità (ove previsto come requisito professionale).

Sono ammessi alla selezione per l'assegnazione delle borse di studio candidati che alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al bando di selezione non abbiano compiuto il 36° anno di età qualora il titolo di studio richiesto sia quello della laurea in medicina e chirurgia, Scienze biologiche, Psicologia, Farmacia o il 30° anno di età per tutte le altre lauree.

Art. 3 – Attivazione e domanda delle borse

L'attivazione delle borse di studio è autorizzata dalla Direzione Aziendale su proposta del Direttore di struttura che presenta, quando si verifica l'esigenza, l'intenzione di avviare un progetto con l'istituzione di una borsa di studio.

La presentazione delle domande segue il modello allegato al presente regolamento e la domanda dovrà contenere:

- l'ammontare dei fondi destinati alla borsa di studio e la natura del finanziamento;
- il progetto della borsa di studio e gli obiettivi formativi;
- i requisiti e le competenze di base necessarie da sottoporre a valutazione, anche ai fini dell'emanazione del bando di selezione;
- il titolo di studio richiesto;
- la durata del periodo della borsa di studio;
- l'elenco delle attività che verranno svolte dall'assegnatario della borsa di studio;
- lo stato di avanzamento degli obiettivi/fasi da raggiungere in coerenza con le attività indicate e i tempi di realizzazione;
- il nominativo del responsabile scientifico del progetto;
- la struttura presso cui è previsto lo svolgimento della borsa di studio.

L'impegno teorico del progetto non potrà considerarsi superiore a 30 ore settimanali.

La borsa di studio può anche prevedere, previa specifica autorizzazione preventiva della UOC Direzione medica e/o UOC Direzione professioni sanitarie e sociali (a seconda dell'afferenza), lo svolgimento delle attività tipiche dei profili sanitari corrispondenti, connesse allo specifico progetto da effettuarsi, purché il borsista sia in possesso di tutti i titoli professionali richiesti dalle disposizioni di legge e sia individuato il responsabile del progetto quale tutor di riferimento per le attività assegnate.

Art. 4 – Il finanziamento delle borse

Il finanziamento delle borse avviene, di norma, con contributi derivanti da assegnazioni, donazioni o elargizioni di terzi o dal fondo aziendale per la ricerca e/o da risorse regionali o nazionali finalizzate a progetti e compiti specifici e caratterizzanti alcune attività dell'ASST.

Gli importi destinati al finanziamento delle borse di studio da bandirsi devono essere disponibili ed accantonati nei fondi di struttura, nel fondo per la ricerca o in apposti fondi previsti al momento del bando preliminare per il conferimento della borsa di studio con copertura dell'intero periodo previsto dal bando stesso e non possono costituire onere aggiuntivo per il bilancio ordinario della Azienda.

L'Azienda verificata la disponibilità e la capienza dei fondi finalizzati all'istituzione della borsa di studio, tramite gli uffici competenti e valutata la congruità del progetto cui la borsa viene applicata con gli obiettivi aziendali, dà avvio alla procedura di assegnazione.

Art. 5 – Reclutamento

Le borse di studio sono attribuite mediante pubblico avviso di selezione e approvazione del relativo bando con deliberazione aziendale.

L'avviso deve essere pubblicato, con congruo anticipo, secondo le procedure previste, sul sito internet aziendale.

L'avviso deve indicare, tra l'altro, l'oggetto, l'ambito in cui svolge l'attività, la durata e/o gli stati di avanzamento lavori, l'importo, le modalità di erogazione nonché i requisiti di ammissione.

Art. 6 - Durata e compensi delle borse

Le borse hanno una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi e possono essere rinnovate sino a un periodo cumulativo di 36 mesi.

Nei casi che le stesse siano coincidenti con processi formativi universitari di specializzazione, la durata può essere coincidente con i corsi formativi stessi.

La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento di attribuzione, salvo la possibilità di differire l'inizio dell'attività per giustificati motivi

valutati dal dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto.

L'importo lordo della borsa, su base mensile, può essere compreso tra i 1.000,00 € (mille/00 euro) e i 2.500,00 € (duemilacinquecento/00) a seconda della natura del progetto di formazione e/o di ricerca, del profilo ricercato e della disponibilità del finanziamento.

La remunerazione del borsista è effettuata in rate mensili posticipate ed è subordinata alla verifica della sua regolare frequenza da parte della struttura rilevata e registrata mediante procedura informatizzata.

Art. 7 - Rinnovabilità

Le borse di studio possono essere rinnovate per ciascun assegnatario che può beneficiare per periodi cumulativamente non superiori a 36 mesi, anche se frazionati, salvo quanto disciplinato dal precedente art. 6.

La richiesta di rinnovo o proroga deve essere debitamente motivata con esigenze collegate alla continuità o completamento del progetto oggetto del bando di selezione.

Il rinnovo deve essere accompagnato da verifica della copertura economica per tutto il periodo di rinnovo o proroga previsto; al rinnovo si provvederà con delibera aziendale sulla base della richiesta presentata dal Direttore di struttura.

Art. 8 - Requisiti generali di ammissione

I requisiti di ammissione, nel rispetto degli articoli del presente regolamento, vengono previsti nell'avviso pubblico, in funzione della tipologia della borsa di studio e del settore ove l'attività inerente dovrà essere svolta. I requisiti, inoltre, devono prevedere:

- il titolo di studio come prescritto nell'art. 2 e come meglio precisato nei pubblici avvisi;
- di non ricoprire alcun impiego pubblico e privato;
- di non svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 9 - Domanda di ammissione alla selezione comparativa

La domanda di ammissione alla selezione comparativa, inviata entro il termine previsto dall'avviso pubblico, deve indicare:

- il titolo della borsa cui s'intende concorrere;
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita e residenza attuale;
- cittadinanza;
- domicilio, codice fiscale, indirizzo e-mail, numero telefonico fisso e/o cellulare;
- titoli di studio posseduti;
- di non avere, al momento della presentazione della domanda, riportato condanne penali oppure specificare le condanne penali riportate;
- iscrizione ai rispettivi ordini professionali ove previsto dal bando;
- dichiarazione circa borse di studio precedentemente godute e corrispondenti date di fruizione;
- tutti gli altri dati e informazioni eventualmente previsti nell'avviso pubblico;
- la firma del candidato in calce alla domanda.

Nella domanda di partecipazione all'avviso, redatta su carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, i concorrenti devono autocertificare il possesso dei requisiti sopra previsti nonché di quelli richiesti nel bando e presentare il proprio curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

L'ammissione e/o l'esclusione al concorso è disposta con una delibera aziendale.

Art. 10 – Nomina della commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con una delibera aziendale ed è composta da:

- a. Un Direttore aziendale (Presidente) o suo delegato a seconda dell'area in cui la borsa di studio viene istituita:
 - area sanitaria/ospedaliera: Direttore Sanitario o un dirigente da lui indicato;
 - area socio-sanitaria: Direttore Socio-sanitario o un dirigente da lui indicato;

- area amministrativa e tecnica: Direttore Amministrativo o un dirigente da lui indicato.
- b. Un componente: Direttore di Unità Organizzativa Complessa o di Unità Organizzativa Semplice Dipartimentale o delegato esperto in materia presso cui viene istituita la borsa di studio;
- c. Un componente: funzionario dell'Azienda appartenente al ruolo amministrativo il quale si farà carico anche delle funzioni di segretario della commissione, in altre parole provvederà:
 - all'ammissione dei candidati, nel rispetto dei requisiti previsti nel bando;
 - alla stesura del verbale della seduta d'esame e alla formulazione della relativa graduatoria dei candidati idonei.

I componenti della commissione esaminatrice hanno l'obbligo di comunicare eventuali incompatibilità con i candidati partecipanti, nel rispetto delle norme vigenti.

La selezione comparativa viene espletata presso le sedi dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

Art. 11 – Criteri di valutazione

La Commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e valuta in un colloquio l'idoneità dei candidati a svolgere la ricerca e/o l'attività di studio, nonché il grado di formazione professionale. Non vengono prese in considerazione certificazioni di consulenze e certificazioni laudative.

La Commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli prima dell'espletamento del colloquio con i singoli candidati.

Il punteggio di cui la commissione esaminatrice dispone è complessivamente di 50 punti, così ripartiti:

- 30 punti per il colloquio;
- 20 punti per i titoli, le pubblicazioni, strettamente attinenti alla tipologia della borsa di studio, e il curriculum formativo e professionale.

Art. 12 – Colloquio e graduatoria

Il colloquio, teso alla valutazione del grado di preparazione del candidato, in relazione alle mansioni da svolgere, può prevedere, al suo interno, l'effettuazione di una breve prova scritta o di una prova pratica, per la verifica delle capacità di utilizzo di apparecchiature medicali e/o informatiche.

La mancata presentazione al colloquio, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia alla selezione.

La Commissione esaminatrice, al termine dei lavori, formula la graduatoria dei candidati idonei, redigendo un verbale dei propri lavori nel quale vengono indicate le motivazioni relative ai punteggi attribuiti ai singoli candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che al colloquio non abbia conseguito un punteggio minimo di 21/30.

Verificata la regolarità della procedura amministrativa, con delibera aziendale viene approvato il verbale della commissione esaminatrice e la graduatoria dei candidati idonei, attribuendo quindi al vincitore la borsa di studio a lui assegnata.

La graduatoria degli idonei è utilizzata dall'Amministrazione esclusivamente nell'ipotesi di rinuncia d parte del vincitore della borsa di studio.

Art. 13 - Attribuzione della borsa di studio

Al candidato dichiarato vincitore viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa di studio, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il vincitore deve far pervenire all'azienda una dichiarazione di accettazione con l'impegno ad iniziare la fruizione della borsa entro il termine stabilito dall'avviso.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non inizia l'attività nei termini stabiliti e concordati con il dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto e con la UOC Politiche e Gestione delle Risorse Umane, decade dalla borsa di studio, subentrano il candidato o i candidati immediatamente successivi nella graduatoria.

Per comprovate ragioni il vincitore potrà richiedere che i termini di inizio dell'attività possono essere prorogati, concordandoli con il dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto, in ogni caso il rinvio dell'inizio attività non potrà essere superiore ai 60 giorni dalla data prevista di inizio della borsa di studio.

Decade dalla borsa di studio chi ne abbia conseguito l'attribuzione mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

In caso di decadenza o rinuncia del vincitore, il candidato subentrante dovrà provvedere agli adempimenti negli stessi termini previsti per i vincitori.

Art. 14 - Inizio attività

L'inizio dell'attività segue le disposizioni e le prescrizioni delle procedure in uso in azienda sia per quanto riguarda la UOC Politiche e gestione delle risorse umane sia per le responsabilità sui temi della sorveglianza.

Qualora la fruizione della borsa comporti la partecipazione ad attività di assistenza clinica ai pazienti e/o utilizzo di apparecchiature e strumentazioni di diagnosi e cura con attività autonoma, il dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto, dovrà richiedere, a tal fine, l'autorizzazione della UOC Direzione medica e/o della UOC Direzione professioni sanitarie e sociali (a secondo dell'afferenza), da trasmettere anche alla UOC Politiche e gestione delle risorse umane.

Art. 15 - Incompatibilità

Le borse non possono essere assegnate a titolari di assegni per qualsiasi altra forma di collaborazione ad attività di ricerca o progetto né a coloro che ricoprono un impiego di lavoro pubblico e privato o svolgano attività lavorativa in modo continuativo.

La borsa non è cumulabile con alcuna altra forma di sussidio, borsa di studio o altro compenso erogato dall'Azienda.

La borsa di studio può essere compatibile con lo svolgimento di attività professionali o di consulenza retribuita presso enti pubblici o privati occasionali e non continuative; di tali attività deve essere data, all'Azienda, tempestiva ed esauriente comunicazione.

Art. 16 - Proprietà intellettuale e riservatezza

Ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possano a vario titolo partecipare, sono di titolarità esclusiva dell'Azienda.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore, nonché il diritto morale dei borsisti che hanno conseguito l'invenzione di essere riconosciuti inventori, la ASST-PG23 è titolare esclusiva dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite; in caso di sfruttamento patrimoniale dell'invenzione, è riconosciuto ai borsisti un corrispettivo erogato una tantum, da definirsi sulla base dell'apporto dagli stessi fornito alla realizzazione del risultato inventivo.

Il borsista, si impegna agli obblighi di riservatezza in relazione alle attività inerenti i progetti o delle attività di ricerca ai quali partecipa.

Art. 17 - Svolgimento dell'attività

L'attività borsistica non costituisce rapporto di lavoro dipendente o qualsiasi altra forma di collaborazione professionale e conseguentemente non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali. Il borsista è tenuto al diligente e sollecito adempimento dell'attività oggetto della borsa di studio, sotto la supervisione del Responsabile scientifico della stessa.

Il borsista è tenuto, altresì, al segreto professionale e al segreto sulle informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dell'attività. Ha l'obbligo di curare e custodire il materiale affidatogli ed il dovere di prestare la sua opera, uniformandosi ai principi di etica professionale.

Il borsista ha l'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni rivolte ai lavoratori dalla vigente normativa, come indicato nel "Regolamento Sicurezza" dell'Azienda; deve partecipare ad eventuali programmi di formazione, informazione e addestramento, di prevenzione e sicurezza, secondo le indicazioni del Direttore della unità organizzativa di assegnazione.

L'impegno settimanale da dedicare all'attività da espletare è quello previsto dal bando di avviso e dal relativo progetto.

E' fatto divieto al borsista, nell'espletamento della propria attività, di effettuare prestazioni diverse da quelle previste nell'apposito bando.

La presenza all'interno dell'Azienda è rilevata mediante l'utilizzo di un apposito badge che viene consegnato il primo giorno di attività e che il borsista è tenuto a restituire entro sette giorni dalla scadenza della borsa di studio.

L'attestazione dello svolgimento dell'attività è di esclusiva competenza del dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto.

L'accesso al servizio di mensa aziendale è autorizzato secondo le modalità previste dal regolamento vigente.

Art. 18 – Partecipazione a Congressi, Convegni etc.

Quando il responsabile della ricerca, o il Direttore dell'U.O. presso cui il borsista presta la propria attività, ravvisa un interesse particolare per l'acquisizione da parte del borsista di conoscenze nell'ambito dello specifico programma sul quale è stata attribuita la borsa di studio, o ritiene opportuno che il borsista presenti relazioni sul lavoro svolto, può consentire, previa verifica della disponibilità di fondi nell'ambito del finanziamento della borsa di studio, la partecipazione del borsista a Congressi, Convegni, Seminari etc.

La partecipazione del borsista nelle ipotesi del presente articolo non dà luogo ad assenza con conseguente sospensione dell'attività di borsista.

E' riconosciuto al borsista il rimborso delle sole spese documentate.

Al borsista può essere riconosciuto l'anticipo del biglietto di viaggio per la partecipazione al congresso.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire agli uffici competenti, dal dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto, almeno 30 giorni prima della data di inizio della partecipazione.

Art. 19 - Assegno di studio

L'importo della borsa di studio, da erogarsi in rate mensili e a pagamento posticipato di un mese, è rapportato al periodo di effettivo svolgimento dell'attività borsistica.

L'importo totale annuale della borsa di studio viene suddiviso in rate mensili.

La UOC Politiche e gestione delle risorse umane disporrà per il pagamento di quanto dovuto, a fronte di un report di attività mensile, validato dal dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto, anche in base al sistema di rilevazione esistente in azienda.

Art. 20 - Assicurazione

Il borsista è assicurato presso l'INAIL, per tutto il periodo dell'incarico in essere, contro gli infortuni e le malattie professionali. L'onere corrispondente è a totale carico dell'ASST.

Il borsista si impegna, prima dell'effettivo inizio dell'attività, a stipulare una o più polizze a copertura assicurativa contro i rischi determinati da responsabilità civile.

Il borsista non è assicurato durante lo svolgimento di attività fuori dall'ASST salvo non si trovi in altra istituzione italiana o estera, su formale disposizione scritta del responsabile.

Art. 21 - Sospensione, rinuncia e decadenza

Nel corso della durata della borsa di studio, il borsista può fruire di un periodo di riposo e assenza ad altro titolo, da concordare con il Responsabile scientifico del progetto e/o con il Direttore struttura presso cui si svolge l'attività, purchè rientranti nella normativa, nelle regole e prassi aziendali con salvaguardia del progetto e delle attività previste dalla borsa di studio.

Le segnalazioni dei periodi di riposo seguono le procedure amministrative previste in azienda.

Nel caso di malattia che si protragga per un periodo superiore a 1/6 della durata del contratto quest'ultimo s'intende risolto.

Il periodo di malattia deve comunque essere attestato con un certificato del medico da inviare al dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto.

Il borsista che non abbia ripreso l'attività al termine dei periodi di riposo o che interrompa l'attività di ricerca/studio senza giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento delle borsa, su proposta del Direttore della struttura presso la quale si svolge l'attività.

Art. 22 - Gravidanza

Nell'eventualità in cui la borsista, nel periodo di assegnazione della borsa, si trovi in stato di gravidanza, è tenuta a darne comunicazione all'azienda entro 30 giorni da quando a conoscenza presentando certificato medico attestante la data presunta del parto.

Il dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela della maternità, relativamente ai rischi da mansioni specifiche.

Il borsista in stato di gravidanza usufruisce, se compatibile con il progetto, di un periodo di assenza non retribuita di cinque mesi totali.

Al fine di completare il progetto in atto e/o la formazione/perfezionamento della borsista, il periodo di assenza può essere recuperato dopo la naturale scadenza della borsa di studio, con una proroga di cinque mesi di attività.

Art. 23 - Recesso

Il borsista è tenuto a rispettare la naturale scadenza del contratto.

Qualora intendesse recedere prima della scadenza stabilita, al fine di evitare danni che potrebbero compromettere la realizzazione del progetto oggetto della borsa, dovrà comunicare le sue intenzioni all'azienda, con atto scritto controfirmato dal dirigente della struttura di destinazione e/o responsabile scientifico del progetto, almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Nel caso il borsista non dovesse adempiere a tale dovere, sarà tenuto al pagamento all'ASST di un indennizzo corrispondente al compenso che sarebbe spettato per il periodo di preavviso non dato.

Art. 24 – Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'ASST e il borsista per quanto concerne l'applicazione e l'interpretazione del contratto sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, i primi due nominati rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo in accordo tra le parti stesse e, in difetto, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bergamo.

Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore.

Le decisioni del Collegio sono inappellabili.

Art. 25 - Norme finali e transitorie

Le borse di studio già assegnate al momento della approvazione del presente regolamento sono validamente operative sino alla naturale scadenza prevista dai bandi di riferimento e alle proroghe già previste nello stesso.

La violazione di quanto previsto nel presente regolamento comporta l'immediata decadenza del godimento della borsa.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento e dall'avviso pubblico, se necessario, si applicano le disposizioni vigenti e/o assimilabili alle materie non previste.

Per tutte le borse di studio, corrispondenti ai requisiti di cui al presente regolamento, con i profili laureati, in scadenza entro il 31 gennaio 2018, laddove si ravvisano esigenze particolari di continuità del progetto e/o delle attività ad esso inerente, indicate con relazione del Responsabile scientifico del progetto e/o del Direttore struttura presso cui si svolge l'attività, possono essere previsti rinnovi limitati ad un periodo non superiore a 4 mesi.

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2018.

Legenda abbreviazioni

AIG	<i>Affari Istituzionali e Generali (UOC)</i>
ASST-PG23	<i>Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII</i>
CRE	<i>Comunicazione e Relazioni Esterne (UOS)</i>
CTC	<i>Coordinamento Trial Clinici > RIBR</i>
DA	<i>Direttore Amministrativo</i>
GAP	<i>Gestione Amministrativa dei Presidi (UOC)</i>
DG	<i>Direttore Generale</i>
DM	<i>Direzione Medica (UOC)</i>
DPSS	<i>Direzione delle Professioni Sanitarie e Sociali (UOC)</i>
DS	<i>Direttore Sanitario</i>
DSS	<i>Direttore Socio Sanitario</i>
FVCS	<i>Formazione Valutazione e Controllo Strategico (UOC)</i>
IC	<i>Ingegneria Clinica (UOC)</i>
ICT	<i>Information and Communications Technology (UOC)</i>
LCI	<i>Legale e Controllo Interno (UOC)</i>
RIBR	<i>Ricerca Innovazione e Brand Reputation (UOC)</i>
ML	<i>Medicina del lavoro (UOC)</i>
PFC	<i>Programmazione Finanza e Controllo (UOC)</i>
PGA	<i>Politiche e Gestione Acquisti (UOC)</i>
PGRU	<i>Politiche e Gestione delle Risorse Umane (UOC)</i>
POAS	<i>Piano di Organizzazione Aziendale Strategico</i>
QA	<i>Qualità Aziendale (UOS)</i>
SL	<i>Servizi e Logistica (UOC)</i>
SPPRM	<i>Servizio Prevenzione Protezione e Risk Management (UOC)</i>
TP	<i>Tecnico Patrimoniale (UOC)</i>
UOC	<i>Unità Organizzativa Complessa</i>
UOS	<i>Unità Organizzativa Semplice</i>
UOSD	<i>Unità Organizzativa Semplice a valenza Dipartimentale</i>

MODELLO DI PROPOSTA PER ISTITUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO

Al Direttore Generale dell'ASST
Al Direttore Sanitario e/o Amministrativo
All'UOC Direzione Medica
Al Direttore UOC *Politiche e Gestione delle Risorse Umane*

LORO SEDI

Il sottoscritto,

Direttore della Struttura

propone, a codesta Direzione, l'istituzione di una borsa di studio per progetto formativo e/o di ricerca al fine di

comunica che

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | sul proprio Fondo di struttura generale |
| <input type="checkbox"/> | sul proprio Fondo di Ricerca |
| <input type="checkbox"/> | su finanziamenti regionali |
| <input type="checkbox"/> | su altri contributi |

sono disponibili fondi finanziati da:

ammontanti a €

sufficienti a coprire i costi della borsa proposta.

I requisiti e le competenze richieste, per l'ammissione al bando di selezione, sono i seguenti:

il titolo/i di studio richiesto/i è/sono:

la borsa di studio avrà la seguente durata:

l'impegno orario settimanale necessario allo svolgimento del progetto, è di ore

Max 30

Il responsabile scientifico del progetto è:

la borsa di studio si svolgerà presso la seguente struttura:

l'assegnatario della borsa di studio svolgerà le attività di seguito elencate: